

Circolare

Decreto Agosto – D.L. 104 del 14 agosto 2020

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

01 Settembre 2020

Gentile Cliente,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è entrato contestualmente in vigore, il decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 recante “ Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia “.

Il provvedimento reca numerose misure, qui elenchiamo in modalità indicative e non esaustive alcune di quelle di maggior interesse:

Cassa integrazione salariale ordinaria e in deroga e Assegno Ordinario

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale (ordinario o in deroga) o dell'assegno ordinario per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori 9 settimane, nel medesimo arco temporale.

Le ulteriori 9 settimane sono soggette alla seguente contribuzione a carico del datore di lavoro, determinata sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019 pari al :

- 18% in caso di nessuna riduzione di fatturato
- 9% in caso di riduzione del fatturato inferiore al 20%
- nessuna contribuzione in caso di riduzione del fatturato pari o superiore al 20% oppure in caso di inizio attività dopo il 01/01/2019

La domanda deve essere presentata entro la fine del **mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti in scadenza il 31 agosto sono differiti al 30 settembre.

Viene precisato che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime 9 settimane del decreto in oggetto.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020.

Esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

I datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei suddetti trattamenti, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di cassa integrazione già fruito, con esclusione dei contributi Inail.

Tale disposizione non è ancora efficace perché in attesa di approvazione da parte della Commissione Europea.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato entro il 31/12/2020, è riconosciuto l'esonero contributivo per 6 mesi, con esclusione dei contributi Inail, nel limite di € 8060,00 su base annua.

Restano esclusi i lavoratori che hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti presso lo stesso datore di lavoro. Viene riconosciuto in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato.

Per l'efficacia della disposizione si resta in attesa della circolare Inps.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico

Ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato entro il 31/12/2020, è riconosciuto l'esonero contributivo per massimo 3 mesi, con esclusione dei contributi inail.

Tale disposizione non è ancora efficace perché in attesa di approvazione da parte della Commissione Europea.

Decontribuzione Sud

Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti INAIL. (Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata e Campania, Abruzzo e Molise e Umbria)

L'agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, **previa autorizzazione della Commissione europea.**

Proroga del divieto di licenziamento

Il decreto prevede il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale ovvero dell'esonero contributivo.

In attesa di chiarimenti ministeriali, la durata minima del divieto di licenziamento da considerare per i datori di lavoro che hanno in corso i trattamenti di cassa integrazione è quella del 15 novembre (18 settimane consecutive dal 13 luglio 2020), il blocco potrebbe proseguire fino al 31 dicembre 2020 in caso di domande di cassa integrazione non consecutive.

Mentre per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione e che ne abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, il blocco dei licenziamenti resterebbe fino al 31 dicembre 2020.

Proroga o Rinnovo Contratti a tempo determinato

Il decreto specifica che fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e **per una sola volta i contratti anche in assenza delle causali.**

Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni

E' possibile rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini fiscali a decorrere dall'esercizio successivo a quello di riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del solo 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 10%.

Affitti: credito d'imposta sui canoni ampliato di un ulteriore mese

Viene esteso anche al mese di giugno il credito d'imposta sulle locazioni (bonus affitti). Il credito si applica quindi ai pagamenti di affitto dei mesi di marzo, aprile, maggio e ora anche giugno. (oltre a luglio per attività turistiche).

Sponsorizzazioni: nuovo credito d'imposta investimenti pubblicitari

Viene introdotto un nuovo credito d'imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche.
- società sportive professionistiche.
- società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d'imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito.

Ulteriore rateizzazione dei versamenti già in passato sospesi per IVA, contributi e premi Inail

Viene concessa una ulteriore rateizzazione degli importi in scadenza negli scorsi mesi di marzo, aprile e maggio, relativi agli importi di IVA, ritenute, contributi INPS e premi INAIL, che erano state prorogate al 16 settembre. Tali scadenze vengono ulteriormente riprogrammate:

- il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre.

– il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.

Moratoria prestiti e mutui e sospensione scadenza titoli di credito

Prevista la proroga della moratoria su prestiti e mutui per le PMI: il termine del 30 settembre 2020 viene ora esteso al 31 gennaio 2021.

Si tratta di:

- aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti.
- prestiti non rateali.
- rate dei mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e pagamento delle rate o dei canoni di leasing.

Per le imprese già ammesse alla moratoria la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.

Le imprese che finora non avevano chiesto questa agevolazione possono farlo ora e valgono naturalmente le medesime condizioni e modalità previste dall'articolo 56 del DL 18 (cura Italia).

Inoltre i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

(secondo) Acconto IRPEF-IRES e IRAP in scadenza 30/11/2020

Il Decreto Legge interviene, per i soli contribuenti anche solo potenzialmente interessati dagli ISA (esempio minimi e forfettari, oppure ultimo anno, ecc.) che abbiano subito un calo del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, anche sul termine di versamento del secondo acconto 2020 delle imposte sui redditi IRPEF/IRES e IRAP che sarebbero in scadenza al 30/11/2020 prorogandolo al 30 aprile 2021.

Proroga riscossione coattiva

Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini di riscossione coattiva ad esempio delle cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.

IMU

Come già avvenuto per la prima rata 2020, viene eliminato il pagamento anche della seconda rata IMU per alberghi e strutture ricettive turistiche, ma a condizione che il proprietario sia anche gestore, e immobili fieristici stabilendo che per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata IMU relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere

Viene previsto un credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 della legge 29 luglio 2014, n. 106, riconosciuto, nella misura del 65%, per gli anni 2020 e 2021.

Contributi per i ristoranti

Viene introdotto un contributo a fondo perduto per le imprese in attività con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Il predetto contributo spetta ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Contributi per esercenti nei centri storici

E' riconosciuto un contributo a fondo perduto agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri per i comuni capoluoghi di provincia in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni e per i comuni capoluogo di città metropolitana in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

- a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Superbonus 110% nei condomini

Si permette, in deroga alle ordinarie regole, di rendere valide le assemblee condominiali di approvazione di lavori rientranti nei superbonus 110%: sarà sufficiente la maggioranza dei voti degli intervenuti in assemblea e di almeno un terzo del valore dell'edificio.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.